



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per l'immissione in commercio di alimenti contenenti farina di grillo.

Rep. atti n. 61/CSR del 22 marzo 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 22 marzo 2023:

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO, in particolare, l'articolo 39, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 45 del medesimo regolamento, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale;

VISTO, in particolare, l'articolo 39, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale dispone che gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza;

VISTO, in particolare, l'articolo 45, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale dispone che gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano;

VISTO, in particolare, l'Allegato VI, Parte A, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, concernente le indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell'alimento;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022, che autorizza l'immissione sul mercato di *Acheta domesticus* congelato, essiccato e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione;

VISTO l'allegato del citato regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/188 della Commissione del 10 febbraio 2022 e, in particolare, la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la quale prevede che la denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "*Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato" o "*Acheta domesticus* (grillo domestico) essiccato/in polvere", a seconda della forma utilizzata, e che l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti l'*Acheta domesticus* (grillo domestico) congelato, essiccato o in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere e che tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023, che autorizza l'immissione sul mercato della polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

VISTO l'allegato del citato regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/5 della Commissione del 3 gennaio 2023 e, in particolare, la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la quale prevede che la denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è "polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico)", e che l'etichetta dei prodotti alimentari contenenti la polvere parzialmente sgrassata di *Acheta domesticus* (grillo domestico) indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere e che tale indicazione figura accanto all'elenco degli ingredienti;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTA la nota prot. n. 140074 del 6 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 6714, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in esame, unitamente al formale concerto espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nota DAR n. 6733 del 6 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle imprese e del made in Italy, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 marzo 2023;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 16 marzo 2023 all'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all'esito della citata riunione tecnica, ha rinviato il punto;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 21 marzo 2023 all'ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il parere favorevole all'intesa sul provvedimento, con la raccomandazione di prevedere il pieno coinvolgimento del Ministero della salute nei decreti in fase di emissione, nonché di posizionare i prodotti in scaffalature dedicate;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa con le raccomandazioni di prevedere il pieno coinvolgimento del Ministero della salute nei decreti in fase di emissione, nonché di posizionare i prodotti in scaffalature dedicate;

CONSIDERATO l'assenso all'accoglimento delle raccomandazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, manifestato nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza dal Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

CONSIDERATO, inoltre, l'intervento, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, del Capo di Gabinetto del Ministero della salute, il quale ha espresso, ferma restando l'intesa, la riserva di integrare il disposto dell'articolo 4 del decreto in titolo con riferimento alla sicurezza alimentare di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, all'esito della definizione del quadro sanzionatorio in materia di nuovi alimenti (*novel food*);

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,
SLR/CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per l'immissione in commercio di alimenti contenenti farina di grillo.


Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
23/31/SR11-12-13-14/C10-C11

22/3/2023



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY, RECANTE ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER
L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ALIMENTI CONTENENTI FARINA DI
GRILLO**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 11) Odg Conferenza Stato-Regioni

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY, RECANTE ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER
L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ALIMENTI CONTENENTI FARINA DI
ALPHITOBIOUS DIAPERINUS**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 12) Odg Conferenza Stato-Regioni

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY, RECANTE ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER
L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ALIMENTI CONTENENTI FARINA DI
TENEBRIO MOLITOR**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 13) Odg Conferenza Stato-Regioni

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE
FORESTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE
IN ITALY, RECANTE ULTERIORI INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER
L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI ALIMENTI CONTENENTI LOCUSTA
MIGRATORIA**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 14) Odg Conferenza Stato-Regioni

Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le seguenti raccomandazioni:

- prevedere il pieno coinvolgimento del Ministero della salute nei decreti in fase di emissione;
- posizionare i prodotti in scaffalature dedicate.

Roma, 22 marzo 2023